

IVA

Ultime novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

di Lucia Recchioni

Gli **ultimi giorni dell'anno 2019** hanno visto l'introduzione di **rilevanti novità** con riferimento alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, di seguito sintetizzate:

- la **pubblicazione**, in Gazzetta Ufficiale, del [D.M. 24.12.2019](#), con il quale è stato modificato il **D.M. 10.05.2019**, recante **specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**,
- l'emanazione del [Provvedimento 30.12.2019](#), riguardante la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**,
- la **conversione in Legge del D.L. 124/2019** (c.d. "**Decreto fiscale**") con il quale sono state introdotte specifiche previsioni riguardanti le **autoscuole**.

Con il [D.M. 24.12.2019](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2019** sono state **ampliate** le ipotesi al ricorrere delle quali è previsto l'**esonero** dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Più precisamente:

- l'esclusione riservata alle **operazioni collegate e connesse** a quelle esonerate, nonché alle operazioni **effettuate in via marginale** rispetto a queste ultime o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, è stata **confermata anche dopo il 31.12.2019**, così come risulta confermato, anche oltre il suddetto termine, per gli esercenti impianti di distribuzione del carburante, l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le **operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio** i cui ricavi o compensi **non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente**,
- è stata inserita una nuova **fattispecie di esonero**, riguardante le **prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri**.

Le fattispecie di esonero oggetto di recenti modifiche affiancano le ulteriori ipotesi già previste dal **citato D.M. 10.05.2019**, che risultano **confermate** negli stessi termini:

- operazioni già ritenute **non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), del **M. 13.02.2015** e del **D.M. 27.10.2015**;

- **prestazioni di trasporto pubblico collettivo** di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i **biglietti** di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- **operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno** nel corso di un **trasporto internazionale**.

Un'altra importante novità, sempre in materia di **trasmissione telematica dei corrispettivi**, è stata introdotta con il [Provvedimento del 30.12.2019](#), emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Il citato Provvedimento si concentra sugli **obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** relativi alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, prevedendo non solo un **differimento** dei termini, ma anche un **graduale** avvio degli obblighi.

Con il [Provvedimento del 30.12.2019](#) viene infatti stabilito che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire **dal 1° gennaio 2020** gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente **benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri**. I soggetti appena richiamati, tuttavia, possono effettuare la **trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020**; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi **da aprile 2020 in poi**, invece, troveranno applicazione le **ordinarie disposizioni**,
- sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi **a partire dal 1° luglio 2020** gli **impianti** che, nel 2018, hanno erogato complessivamente **benzina e gasolio**, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, **per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- sono obbligati alla **trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2021 tutti gli altri**

Con riferimento ai contribuenti che effettuano la **liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale**, il Provvedimento introduce inoltre la possibilità di effettuare la **trasmissione telematica dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Da ultimo meritano di essere richiamate le disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 157/2019**, con le quali:

- da un lato, è stato **soppresso l'articolo 2, lettera q), D.P.R. 696/1996**, in forza del quale era in passato previsto l'**esonero dall'obbligo di certificazione fiscale** dei corrispettivi per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,

- dall'altro, è stata prevista la possibilità, sempre per le richiamate prestazioni didattiche delle autoscuole, **fino al 30 giugno 2020**, di **documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale**, posticipando, in tal modo, gli obblighi di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri.



Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)